

# Comune di Crotone

SETTORE 7^ ATTIVITA' PRODUTTIVE  
STAGIONE BALNEARE - ANNO 2011

Ordinanza n° 163

## IL SINDACO

- Visto** l'art. 105 comma 2 lettera 1, del D.L.vo 112/98;  
**Visto** la Legge Regionale 21.12.2005, n° 17;  
**Visto** il P.I.R. (Piano Indirizzo Regionale) pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 14/07/2007, Supplemento Straordinario n° 3 al B.U. n° 12 del 30/06/2007;  
**Visto** il R.D. 30 marzo 1942, n 327 di approvazione del Codice della Navigazione, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n 328,  
**Visto** l'ordinanza n° 29/2011 del 08.06.2011 della Capitaneria di Porto.

## DISPONE

### 1) DISPOSIZIONI GENERALI

La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno;  
Nel periodo della stagione balneare devono funzionare – presso le strutture balneari la cui attività deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare dopo il 10 settembre – i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono;

Ove una struttura balneare intenda operare prima della data d'inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia, e si dovrà alzare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura: “ **ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITI SERVIZI DI SALVATAGGIO**”;

Nelle spiagge libere, dove non c'è previsto il servizio di salvataggio, è apposta segnaletica con la seguente dicitura **ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**”;

### NUMERO BLU

Al fine di consentire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è stato istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il seguente NUMERO BLU per l'emergenza in mare: 1530;  
L'accesso a detto numero telefonico è gratuito e deve essere utilizzato esclusivamente per segnalare le esigenze di soccorso alla vita umana in mare;

### 2) PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE LIBERE

Sulle spiagge **E' VIETATO**:

Lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio;

La fascia di 5 metri dalla battigia è destinata esclusivamente al libero transito ed è fatto divieto di permanenza e di posizionamento di ombrelloni, sdraio, natanti, ecc.;

Campeggiare con tende o roulotte;

Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed al soccorso;



Praticare qualsiasi gioco (es. il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi.

Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate;

Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori.

Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio, i cani guida per i non vedenti, i cani adibiti a servizio guardiania per il periodo compreso nell'orario di chiusura al pubblico delle strutture balneari;

Tenere ad alto volume, radio juke-box, mangianastri ed in generale, apparecchi di diffusione sonora nonché fare uso dei citati apparecchi nelle ore dalle 13,00 alle 16,00;

Esercitare attività (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionale, etc.) organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza autorizzazione del Comune;

Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;

Accendere fuochi al di fuori di aree appositamente predisposte dal Comune;

Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;

Effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifesti e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;

Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobili o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;

Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione;

Il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività sulle scogliere non attrezzate per il passeggio e/o la sosta


### **3) DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI**

Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 8,00 alle ore 20,00;  
I Concessionari di strutture balneari – prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al punto 2 del precedente articolo 1 - devono:

Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio;

Esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente disposizione nonché le tariffe applicate per i servizi resi così come previsto dalla normativa (Legge 25/08/1991, n. 284 – Decreto 16/10/1991 del Ministero del Turismo);

In ossequio a quanto disposto dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 1209 del 09/04/1999, esporre, all'esterno dell'area in concessione un cartello recante l'indicazione del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente all'area in concessione.



Il cartello dovrà avere formato minimo di cm. 100 x 50, dovrà recare la scritta a caratteri cubitali **INGRESSO SPIAGGIA LIBERA**, e contenere una planimetria del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente, anche partendo dall'interno dell'area di concessione. Lo stesso percorso dovrà essere adeguatamente **EVIDENZIATO** con apposita segnaletica all'interno dell'area in concessione;

Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino alla battigia e anche dello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia.

I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori in attesa dell'asporto da parte degli operatori ecologici comunali;

Il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.

In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni : 5,00 metri ad un interasse fra ombrelloni della stessa fila;

Le zone concesse possono essere recintate – fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia – con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare e non sia in ogni caso fonte del pericolo o causa d'incidente.

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi realizzati con materiale di facile rimozione ,da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio .

Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Comune Settore 7^ ATTIVITA' PRODUTTIVE " Ufficio Demanio " competente e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare;

Nel periodo compreso tra le ore 01,00 e le ore 05,00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.) salvo espresso consenso del concessionario;

Il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività sulle scogliere non attrezzate per il passeggio e/o la sosta.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di apportare modifiche allo stato dei luoghi per l'installazione della struttura balneare, salvo espressa autorizzazione del Comune Settore 7^ ATTIVITA' PRODUTTIVE Ufficio Demanio competente.

#### **4) DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI**

Oltre a quanto previsto nel precedente punto 1, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza d'esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità;

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonei sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia;

Presso ogni stabilimento balneare un apposito locale non necessariamente ubicato, nel corpo centrale dovrà essere destinato al pronto soccorso.

In detto locale dovranno essere tenute pronte all'uso:

Tre bombole di ossigeno terapeutico, ciascuna da almeno litri 1, caricata a 150 Atm. e con riduttore di pressione corredato di manometro di controllo ;  
una cannula di respirazione bocca a bocca;  
Un pallone "AMBU" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;  
Tre cannule oro-tracheali;  
un tiralingua e un apribocca;  
Una cassetta pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;

I servizi igienici devono essere collegati alla fogna comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria;

E' vietato l'uso di sapone o shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;

I servizi igienici per disabili di cui alla Legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;

È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio.

I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

In ogni direzione di stabilimento balneare deve essere esposto un cartello, ben visibile, con indicato il numero telefonico del Servizio Demanio competente, del Pronto Soccorso e dell'Ospedale più vicino munito di ambulanza, del Comando Carabinieri, Polizia di Stato e della Guardia di Finanza nonché dei Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto e Comando VV.UU.;

Il titolare del complesso balneare deve mantenere un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse, compresa la disattivazione del servizio di salvataggio;

## **5) USO DELLE PISCINE**

Ferme restando tutte le altre norme igienico sanitarie vigenti, l'uso delle piscine è regolato ai fini della sicurezza delle persone, come segue:

Ciascuna piscina deve essere vigilata da un assistente bagnante per tutto l'orario di apertura dello stabilimento;

Su ciascuno dei lati maggiori della piscina deve essere pronto all'uso un salvagente anulare munito di sagola della lunghezza di metri 20;

Il riempimento e lo svuotamento della piscina deve essere effettuato nelle ore in cui lo stabilimento è chiuso ai bagnanti.

In ogni caso, durante tale operazione, deve essere posta in opera opportuna recinzione con i cartelli di divieto di uso della piscina;

Gli scarichi per lo svuotamento della piscina debbono essere intercettati da solide grate non facilmente asportabili;

Deve essere predisposto un dispositivo che consenta l'immediato arresto delle operazioni di pompaggio o svuotamento in casi di emergenza;

I trampolini devono essere frequentemente controllati per accertare l'integrità e la robustezza delle piattaforme e delle tavole, nonché l'esistenza di coperture antisdrucchiolo;

Le scale di accesso ai trampolini ed alla piscina (queste ultime in numero non inferiore a due) debbono essere robuste e ben infisse;

la pulizia della piscina e la doratura delle acque deve avvenire con frequenza giornaliera e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie;

## **6) CORRIDOIO DI LANCIO E PARACADUTISMO ASCENSIONALE**

Gli operatori turistici autorizzati ad esercitare l'attività di noleggio di unità da diporto possano realizzare un corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio delle medesime unità nel rispetto delle ordinanze emesse dalla Capitanerie di Porto di Crotona.

## **7) DEROGHE**

Ravvisandone l'opportunità il Settore Demanio può lasciare deroghe scritte nominative e temporali, agli obblighi imposti con la presente disposizione, al fine di consentire l'effettuazione di manifestazioni pubbliche o, più in generale, l'esecuzione di particolari attività;

E' fatto obbligo agli interessati esibire i predetti atti agli ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché ai Pubblici ufficiali che ne facessero richiesta;

## **8) DISPOSIZIONI FINALI**

La presente disposizione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Istituzionale [www.comune.crotone.it](http://www.comune.crotone.it) ;

dovrà essere esposta all'ingresso di ogni stabilimento a cura del concessionario nonché - sulle spiagge libere frequentate da bagnanti - in modo da poter essere facilmente consultata da chi ne abbia interesse.

E' fatto obbligo osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente avviso.

I trasgressori saranno puniti ai sensi delle norme vigenti.

Crotone, li ~~21~~ 21/06/2011

Il SINDACO  
Avv. Peppino Vallone